



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

Agli Associati
Alle Aziende con Associati ad ARCO
(c.a. Dir. Personale/RSU aziendale)

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA, PUBBLICATA SUL SITO WEB

Milano, 11/04/2018

Prot.: mml 33/18

Oggetto: Circolare 04/2018 – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA

Il Consiglio di Amministrazione di ARCO, nella riunione del 19/03/2018, ha recepito le disposizioni normative di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) e le indicazioni della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di cui alla Circolare n. 888 del 8 febbraio 2018 in merito alla **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA**, approvando le modifiche statutarie, l'aggiornamento della Nota Informativa del Fondo, la documentazione informativa e la relativa modulistica.

La finalità della RITA è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017, dettagliatamente illustrati nel "Documento informativo per gli iscritti ad arco - caratteristiche della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)" (disponibile sul sito web del Fondo www.fondoarco.it nella sezione Statuto e Normativa/ Normativa di ARCO ed allegato alla presente circolare per pronta evidenza).

1) COS'E' LA RITA

La RITA consiste nell'erogazione di un capitale frazionato, pari al montante maturato richiesto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, erogata direttamente da ARCO.

2) REQUISITI DI ACCESO ALLA RITA

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli Associati ad ARCO devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

- c) maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3) MODALITA' DI RICHIESTA DELLA RITA

Per richiedere la RITA è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta (disponibile nella sezione del sito web del Fondo www.fondoarco.it/ Modulistica/ Modulistica per Associati ed allegato alla presente circolare per pronta evidenza), compilato in ogni sua parte dall'Associato e dall'Azienda, inviato in originale al Fondo completo degli allegati richiesti.

4) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA RITA, PERIODICITA' E COSTI

La RITA consiste nell'erogazione di un capitale frazionato, pari al montante maturato richiesto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, erogata direttamente da ARCO.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel comparto più prudente di ARCO: GARANTITO.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Per l'erogazione di ogni rata di RITA, sarà addebitato l'importo pari a 2,50 euro a titolo di spesa amministrativa.



ARCO
Fondo Nazionale Pensione Complementare

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

5) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RITA

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Per ogni chiarimento e informazioni, oltre alla consultazione della documentazione ufficiale di ARCO in materia, siamo a vostra disposizione al numero **02 86996939**, dal lunedì al giovedì, h. 09:30-13:00/14:30-17:30, al venerdì h. 09:30-13:00. Oppure potete inviarci una email all'indirizzo info@fondoarco.it o un fax al n. **02 36758014**.

Cordiali saluti.

All. c.s.

Il Direttore generale
Responsabile del Fondo
(dr. Massimo Malavasi)



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

PER I LAVORATORI DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ARREDAMENTO,
BOSCHIVI/FORESTALI, LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE

DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI AD ARCO

CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

*Aggiornato con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
e con la Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018*

FINALITA'

La finalità della RITA è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

EFFICACIA

La RITA trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La RITA consiste nell'erogazione di un capitale frazionato, pari al montante maturato richiesto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (con un massimo di 10 anni). ARCO eroga direttamente la RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel comparto più prudente di ARCO: GARANTITO.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Pertanto l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Nel caso in cui non sia utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA una sola volta nell'arco della vita associativa.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto, secondo la normativa in materia vigente.

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

COSTI

Per l'erogazione di ogni rata di RITA, sarà addebitato l'importo pari a 2,50 euro per ogni rata erogata a titolo di spesa amministrativa.

TRATTAMENTO FISCALE

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della RITA l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo disponibile presso gli uffici di ARCO e nel sito web del fondo nell'area MODULISTICA.



ASSOCIAZIONE GIURIDICA RICONOSCIUTA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL N. 106
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 - 20124 MILANO MI
TEL.: 02 86996939 - FAX: 02 36758014
SITO INTERNET: WWW.FONDOARCO.IT
E-mail: info@fondoarco.it

MODULO DI RICHIESTA R.I.T.A.
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente, la residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali e la corrispondenza connessa)

Cognome:	_____	Nome:	_____
Codice Fiscale:	_____	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Data di nascita: ____ / ____ / ____
Comune di nascita:	_____	Prov: ()	Cel.: _____
Indirizzo di residenza:	_____	CAP: _____	e-mail: _____
Comune di residenza:	_____	Provincia: ()	

DICHIARA

(barrare "A" oppure "B" in base ai requisiti maturati al momento della richiesta)

SCEGLIERE UNA SOLA OPZIONE	REQUISITI	DOCUMENTI DA ALLEGARE (OBBLIGATORIO)
A	<ul style="list-style-type: none">di raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della presente richiesta;di avere cessato il rapporto di lavoro;di avere maturato complessivamente almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;di avere maturato più di 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.	<ul style="list-style-type: none">copia della carta di identità;l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi o un documento equipollente, che attesti il possesso del requisito di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori
B	<ul style="list-style-type: none">di raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla presentazione della presente richiesta;di avere cessato il rapporto di lavoro;di essere inoccupato da più di 24 mesi;di avere maturato più di 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.	<ul style="list-style-type: none">copia della carta di identità;certificazione rilasciata dal centro per l'impiego attestante l'inoccupazione

CHIEDE

l'erogazione della RITA, ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e dello Statuto ARCO, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, secondo le modalità di seguito indicate:

IMPORTO	PERIODICITÀ DELL'EROGAZIONE
.....% (indicare la percentuale della posizione maturata da destinare a RITA)	Trimestrale
Comparto di gestione del montante da erogarsi a titolo di RITA Salvo diversa indicazione, il montante da erogarsi a titolo di RITA viene investito nel comparto Garantito. Qualora si voglia effettuare una diversa scelta d'investimento, tra i comparti proposti da ARCO, indicare di seguito il comparto prescelto (barrare una sola opzione): <input type="checkbox"/> Bilanciato Prudente <input type="checkbox"/> Bilanciato Dinamico Alle eventuali modifiche successive del comparto di investimento si applicano le modalità definite da ARCO per la gestione dei cambi di comparto di investimento del Fondo. N.B. L'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.	

COORDINATE BANCARIE PER ACCREDITO RICORRENTE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

Codice IBAN : _____ (compilare INTEGRALMENTE)	Cod. Paese _____	Cod. Controllo _____	CIN _____	ABI (5 caratteri numerici) _____	CAB (5 caratteri numerici) _____	Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici) _____
Banca e Filiale: _____	Intestato a: _____					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta (si vedano a questo riguardo maggiori indicazioni nella pagina seguente di istruzioni). E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CU, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale spedire la Certificazione Unica.						
Data Compilazione: / /	Firma: _____					

DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione attività lavorativa: ____ / ____ / ____	
Data Compilazione: / /	Timbro e firma del datore di lavoro: _____

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata. Il modulo deve essere inviato IN ORIGINALE al Fondo pena il rigetto della domanda presentata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ED INDICAZIONI IMPORTANTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bisogna allegare SEMPRE:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Nel caso A allegare anche:

- l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei Lavoratori Attivi o un documento equipollente, che attesti il possesso del requisito di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori.

Nel caso B allegare anche:

- il Certificato del Centro per l'Impiego attestante l'inoccupazione.

ATTENZIONE

- NON SONO AMMESSE RICHIESTE NON COMPILATE NELLA PARTE AZIENDA.
- La mancanza di uno solo dei requisiti previsti dalla legge comporta il rigetto della domanda di prestazione.
- Nel corso dell'erogazione la RITA può essere revocata una sola volta nell'arco della vita associativa. La revoca comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue ed il trasferimento del montante destinato a RITA e non ancora utilizzato nell'ultimo comparto scelto per la gestione della posizione individuale non in RITA. La revoca deve essere effettuata in forma scritta e inviata per raccomandata al fondo, allegando fotocopia della Carta di Identità.
- Il trasferimento della posizione ad altro fondo pensione ha effetto sull'intera posizione individuale, anche sull'eventuale RITA in fase di erogazione, con conseguente revoca della stessa.
- Eventuali contributi che dovessero pervenire dall'Azienda di appartenenza dell'iscritto o dal Fondo di Garanzia INPS in corso di erogazione della RITA totale (che coinvolge quindi l'intera posizione maturata) ricostituiranno la posizione in fase di accumulo, riscattabile dall'aderente.
In caso di erogazione della RITA parziale, tali contributi andranno a incrementare la quota di posizione non destinata alla RITA, su cui l'iscritto conserverà il diritto di chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, delle prestazioni in capitale/rendita.
- In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto, secondo le previsioni della normativa di settore.

COORDINATE BANCARIE

La RITA viene erogata tramite bonifici bancari effettuati sulle coordinate indicate dall'iscritto nel modulo di richiesta.

SPESE

Le spese amministrative previste per l'erogazione della RITA sono pari a € 2,50 per ogni rata corrisposta.

Nel caso in cui l'erogazione della RITA comporti la gestione di pratiche di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulate dall'aderente, alla spesa di cui al precedente capoverso si aggiunge un ulteriore importo "una tantum" di € 20, parimenti prelevato dalla posizione individuale.

Il costo del trasferimento della parte di montante destinato alla RITA ad altro comparto è pari a 10 euro.

FISCALITA'

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.